

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1621)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORI, AVEZZANO COMES, ARFÈ, LICINI, CUCINELLI, BUCCINI e GROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1974

### Disciplina degli ufficiali di conciliazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si tende a venire incontro alle insistenti e giuste richieste di una delle categorie di lavoratori che, nonostante l'importanza delle funzioni svolte, non hanno ancora uno *status* giuridico.

Va premesso che dalla vigente legislazione sono affidati ai messi di conciliazione i compiti:

a) di notifica degli atti del giudice conciliatore;

b) di esazione, pignoramento e vendita per il recupero di tutti i crediti dello Stato, come tasse di registro, aumenti di valore, canoni RAI-TV, contravvenzioni municipali, tasse daziarie e crediti vari degli enti pubblici e parastatali. Si tratta di compiti di essenziale interesse per l'amministrazione della giustizia (specie dopo l'ampliamento della competenza dei conciliatori) e per le entrate dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali. Non fosse altro per l'importanza di tali compiti, oltre che per motivi di umanità e diritto, varrebbe bene la pena di affrontare i problemi della categoria.

Primo tra questi è lo *status* giuridico del messo di conciliazione e il suo rapporto di lavoro con l'ente locale, il comune, nel quale e per il quale in virtù di legge espleta una ben determinata funzione.

È noto che i messi di conciliazione svolgono funzioni vere e proprie di ufficiali giudiziari, particolarmente per le entrate patrimoniali dello Stato ed enti pubblici, ma, in pratica, se dipendenti comunali sono pagati quali inservienti, bidelli, uscieri, eccetera, se non dipendenti comunali, solo nei grandi comuni, usufruiscono di un assegno, senza previdenza sociale, da parte dei comuni pari allo stipendio iniziale degli uscieri comunali senza aggiunte di famiglia, nè altri benefici di legge.

I messi di conciliazione, ausiliari dei giudici conciliatori, sono:

1) persone che, essendo inservienti comunali, fruiscono, come tali, del trattamento di previdenza della cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali;

2) persone residenti nel comune che esercitano attività lavorative varie soggette

alle norme sulle assicurazioni obbligatorie e svolgono, altresì, funzioni di messi di conciliazione;

3) persone residenti nel comune e abilitate alle funzioni di messo di conciliazione che non svolgono attività soggetta alle norme sulle assicurazioni obbligatorie e non fruiscono di alcun trattamento previdenziale e di quiescenza.

La nostra attenzione va rivolta alla incredibile situazione di disagio nella quale versa una migliaia di lavoratori, per la quale urge un intervento di carattere legislativo.

I messi di conciliazione sono costretti a lavorare praticamente per l'intera giornata, senza quei limiti di orario che per gli altri lavoratori sono un obbligo e per essi sarebbe un beneficio.

Si rileva che, con questa legge, gli stessi comuni ed enti pubblici saranno interessati ad avvalersi dell'opera e delle funzioni dei messi di conciliazione per il recupero coattivo delle proprie entrate, come previsto dalla legge 14 aprile 1910, n. 639, dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, dalla legge 3 dicembre 1931, n. 1580, dalla legge 3 maggio 1967, numero 317.

Le entrate per questi recuperi ammontano a centinaia di miliardi; considerando le sole

percentuali che spettano ai messi di conciliazione da parte degli enti pubblici e statali, in virtù dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e che gli enti dovranno versare alle casse comunali, resterà ben poco da pagare, o in realtà ci guadagneranno i comuni, per la indennità ai messi di conciliazione — già salariati comunali o no — che si deve loro in rapporto alle vere funzioni che svolgono gli ufficiali d'esecuzione dello Stato nel comune.

In pratica, dando più lavoro ai messi di conciliazione, i sei o sette miliardi di prevedibili spese per i comuni sarebbero automaticamente recuperabili, in anticipo.

Inoltre, facendo obbligo ai comuni e agli enti pubblici di servirsi dell'opera dei messi di conciliazione, si consentirà il risparmio di quelle spese che attualmente tali enti sostengono per il recupero degli atti. Senza contare quanto può guadagnare in concretezza il servizio delle esecuzioni.

Le richieste dei messi di conciliazione possono essere soddisfatte senza onere per la collettività nazionale e, anzi, con un vantaggio per l'Amministrazione, sicchè ad esse non è neppure seriamente opponibile quell'invocazione della necessità di difendere l'equilibrio economico da parte del Governo di fronte a richieste di altre categorie.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I « messi di conciliazione » assumono la denominazione di « ufficiali di conciliazione ».

Gli ufficiali di conciliazione esplicano le funzioni finora proprie degli ufficiali giudiziari in ausilio dei giudici conciliari; nonchè le funzioni di sostituti degli ufficiali giudiziari nelle ipotesi previste dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, ed espletano, con funzioni di ufficiali giudiziari, gli atti relativi al recupero delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici secondo le modalità e le procedure di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, al quale si richiamano, per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la legge n. 1580 del 3 dicembre 1931 all'articolo 5 e la legge n. 317 del 3 maggio 1967.

Per tale ultima funzione, entro i limiti di competenza per valore del conciliatore, essi hanno competenza funzionale esclusiva. Infine, essi possono procedere direttamente, nell'ultima fase dell'esecuzione forzata, alla vendita giudiziaria del pignorato, in rappresentanza dell'ente creditore, anche con l'asporto dei beni messi in vendita. Ove non ritengano facilmente organizzabile un proprio ufficio vendite, gli ufficiali di conciliazione possono avvalersi della collaborazione dei locali istituti di vendite giudiziarie. Resta in tal senso modificato il testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

Gli ufficiali di conciliazione hanno anche esclusiva competenza nell'esecuzione degli atti del giudice conciliatore e sono, parimenti, autorizzati alla notifica a mezzo posta per gli atti fuori territorio di loro competenza.

I comuni e gli enti locali possono avvalersi degli ufficiali di conciliazione per le notifiche ed esecuzioni di ingiunzioni inerenti alla applicazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ove ritengano opportuno esimersi dalle spese di una esattoria comunale.

#### Art. 2.

Gli ufficiali di conciliazione sono nominati con pubblico concorso, indetto dal Ministro di grazia e giustizia, con le modalità da definirsi con apposito regolamento da emanarsi dal Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I messi di conciliazione nominati con decreto del presidente del tribunale non posteriore al 31 dicembre 1972 assumono la qualifica di « ufficiali di conciliazione » e sono iscritti nella relativa pianta organica conservando l'anzianità.

Nei comuni ove non si richieda un ufficiale di conciliazione, il messo di conciliazione già in servizio sarà trasferito dalla commissione centrale per la pianta organica, su richiesta del presidente del tribunale, ad altro comune dello stesso mandamento o, se il caso, di altro mandamento.

#### Art. 3.

Il numero complessivo degli ufficiali di conciliazione è di diecimila. Presso il Ministero di grazia e giustizia sarà insediata una commissione centrale per la pianta organica composta da due rappresentanti del Ministro di grazia e giustizia, due rappresentanti del Ministro dell'interno, uno del Ministro delle finanze, uno del tesoro, uno del lavoro e della previdenza sociale e quattro rappresentanti dell'associazione nazionale della categoria.

I criteri per la distribuzione degli ufficiali di conciliazione fra i singoli uffici sono stabiliti da tale commissione, sentite le richieste dei presidenti di tribunale.

I membri di tale commissione durano in carica quattro anni e possono venire riconfermati una sola volta.

Ai membri della commissione spetta un gettone di presenza da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto

con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, oltre al rimborso per le spese di trasporto.

La commissione centrale per la pianta organica nominerà, scegliendoli tra i membri più meritevoli, due ufficiali di conciliazione quali rappresentanti della commissione di vigilanza e disciplina presso ogni tribunale d'Italia.

#### Art. 4.

L'ufficiale di conciliazione deve conservare in ufficio per un biennio tutti i registri e tutte le richieste ricevute per iscritto, ordinate cronologicamente e con l'indicazione del numero dei repertori. Dopo il biennio deve versare i registri e le ricevute nell'archivio del comune.

Deve sempre rilasciare alla parte committente ricevute delle somme da lui riscosse specificando il titolo per il quale riceve la somma o le singole somme.

Nei confronti degli ufficiali di conciliazione si applica il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 2961 del codice civile.

Gli atti devono essere sottoscritti e contenere l'indicazione della località, giorno, mese ed anno in cui sono stati eseguiti e, ove occorra, anche l'ora.

I proventi che dovessero risultare percepiti oltre il dovuto sono depositati a cura del comune in libretto postale infruttifero intestato agli aventi diritto e incamerati dal comune dopo due anni dal giorno in cui si darà notizia del deposito con affissione sull'albo comunale senza che gli interessati abbiano avanzato richieste o queste siano state accolte.

#### Art. 5.

Ciascun ufficiale di conciliazione deve tenere due registri repertori conformi al modello stabilito dal Ministero di grazia e giustizia: l'uno relativo agli atti della conciliazione e degli uffici giudiziari, l'altro relativo agli atti eseguiti per conto dello Stato e di enti pubblici.

I registri devono essere tenuti sempre in ufficio, numerati e vidimati dal cancelliere della conciliazione.

Sui registri ciascun ufficiale deve annotare personalmente e giornalmente, seguendo un ordine cronologico, tutti gli atti richiesti, la data della loro esecuzione e l'ammontare dei diritti e delle indennità o percentuali percepite o quelle da percepire.

Prima di esibire al pretore i registri ai sensi dell'articolo 6, l'ufficiale di conciliazione o il dirigente deve aggiungere le somme iscritte distinguendo i diritti dalle indennità e dalle percentuali percepite nonché gli stessi proventi iscritti e da recuperare. Analoga operazione relativa alle somme annualmente percepite i singoli ufficiali o il dirigente devono eseguire entro il giorno 20 dicembre di ciascun anno.

#### Art. 6.

La vigilanza sulle funzioni dell'ufficiale di conciliazione spetta al pretore del mandamento nella cui giurisdizione ricade l'ufficio di conciliazione.

La vigilanza sul comportamento e sulla contabilità è affidata all'amministrazione comunale che delibera annualmente sui relativi rendiconti.

Ogni anno l'ufficiale di conciliazione deve esibire al pretore del mandamento, od in sua assenza al pretore viciniore, i registri di cui all'articolo 5, nei quali saranno indicati tutti gli atti da lui eseguiti e tutte le somme a qualunque titolo da lui riscosse, distinguendo i diritti e le indennità percepite per gli atti relativi alla competenza del conciliatore o per delega da ufficiali giudiziari o aiutanti ufficiali giudiziari da quelli eseguiti per lo Stato o altri enti pubblici. Totalizzerà quindi le somme di tutti questi proventi. Il pretore appone il proprio visto annualmente in calce al registro esibitogli. Se gli atti eseguiti in un anno sono eccessivamente esigui, il pretore propone, se del caso, al presidente del tribunale la riduzione dell'organico ed il trasferimento dell'ufficiale di conciliazione ad altra sede più importante; in caso contrario propone l'aumento dell'organico.

Sulla proposta relativa alla riduzione o all'ampliamento d'organico in un mandamento decide, ai sensi dell'articolo 3, la commissione centrale per la pianta organica presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il sindaco deve vigilare sulla diligenza e riferire annualmente al presidente del tribunale e, a richiesta, al consiglio comunale.

Non oltre il giorno 27 di ciascun mese l'ufficio di ragioneria del comune emetterà il mandato relativo allo stipendio per ciascun ufficiale di conciliazione. La commissione centrale per la pianta organica presso il Ministero di grazia e giustizia può disporre ispezioni straordinarie secondo le rispettive attribuzioni.

#### Art. 7.

Nei comuni ove siano più di un ufficio di conciliazione od ove sia in organico più di un ufficiale di conciliazione, è nominato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della giunta comunale, un dirigente scelto fra i più capaci ed i più idonei. L'incarico di dirigente dura un biennio ed è rinnovabile.

Il dirigente soprintende alla richiesta degli atti e provvede al buon andamento dell'ufficio, o di tutti gli uffici sezionali dello stesso comune, distribuendo equamente il lavoro, sorveglia le iscrizioni sui registri repertori e la esattezza dei proventi percepiti da tutti gli ufficiali di conciliazione.

Il dirigente ha diritto ad una indennità speciale da stabilirsi in via generale con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Il dirigente, in relazione all'importanza ed all'attività dell'ufficio, può essere dispensato, in tutto o in parte, dalla esecuzione degli atti con decreto del presidente del tribunale, su proposta della giunta comunale.

#### Art. 8.

Agli ufficiali di conciliazione spettano i diritti di cronologico, copia, notificazione che sono autorizzati ad esigere anticipatamente

dalle parti private, nonchè ogni altro diritto relativo alle procedure eseguite nell'interesse dello Stato e degli enti pubblici nonchè dei privati in misura uguale a quella prevista dalle tariffe degli ufficiali giudiziari. Quando l'atto deve essere eseguito nella stessa giornata in cui perviene la richiesta, spetta all'ufficiale di conciliazione il diritto di urgenza in misura pari a quella prevista per gli ufficiali giudiziari. Spetta anche l'indennità di trasferta secondo le modalità e nella misura prevista dagli articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e sue successive modificazioni.

Per il recupero dei crediti da parte degli ufficiali di conciliazione, per atti dello Stato o degli enti pubblici, spetta al comune il 10 per cento sugli importi recuperati e sulle somme introitate ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Tale percentuale del 10 per cento sarà versata alle casse del comune direttamente dall'ente che ha recuperato le somme per intervento dell'ufficiale di conciliazione operante nel comune.

#### Art. 9.

All'ufficiale di conciliazione compete la posizione giuridica dei dipendenti della carriera di concetto ed una indennità, a carico del comune, pari alla metà della retribuzione complessiva spettante ai dipendenti della carriera di concetto, secondo la normale progressione di carriera.

#### Art. 10.

Gli ufficiali di conciliazione sono tenuti a versare ai comuni una percentuale del 50 per cento sui diritti per atti e commissioni da loro eseguiti. Detta percentuale è corrisposta mensilmente alla ragioneria del comune, mentre l'altro 50 per cento resta all'ufficiale di conciliazione a titolo rimborso spese d'esecuzione, trasferta e compenso agli eventuali ausiliari straordinari chiamati, di volta in volta, dall'ufficiale di conciliazione,

come testimoni, depositari o assistenti a seconda della natura degli atti eseguiti.

In caso di mancato versamento di tali percentuali, il comune ne dà notizia al presidente del tribunale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza e provvede al recupero con la procedura stabilita per la riscossione delle imposte di registro.

#### Art. 11.

Quando l'ufficiale di conciliazione dimostri scarso rendimento o commetta una infrazione disciplinare che renda necessaria la cessazione delle funzioni, queste vengono sospese dalla giunta comunale, sentito l'interessato, con provvedimento motivato impugnabile davanti al tribunale regionale amministrativo.

In ogni caso, per tutto il periodo della sospensione, spettano all'ufficiale di conciliazione la metà dello stipendio e per intero gli assegni familiari e l'assistenza INADEL. Le funzioni sono revocate di diritto, con decreto della commissione centrale per la pianta organica presso il Ministero di grazia e giustizia, quando l'ufficiale di conciliazione riceva condanna penale non colposa passata in giudicato.

L'ufficiale di conciliazione è pensionato al compimento del 65° anno di età.

#### Art. 12.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e sentita l'associazione nazionale di categoria, provvederà a predisporre il sistema di integrazione previdenziale e di quiescenza per gli ufficiali di conciliazione che prima non erano dipendenti comunali o erano retribuiti dai comuni senza cassa previdenziale. Agli ufficiali di conciliazione che non risultino titolari di una forma previdenziale obbligatoria, saranno accreditati presso la cassa dipendenti enti locali contributi previdenziali liquidativi per tutti gli anni di servizio prestati come messi di conciliazione a carico dei comuni, presso i quali svolgevano o svolgono le loro fun-

zioni, in misura pari ai contributi versati per gli ufficiali comunali.

L'assistenza sanitaria a favore di tali ufficiali è erogata dall'INADEL, a favore del quale sarà devoluto l'importo di un bollino di lire 100 per ogni singolo atto certificato o eseguito. Il bollino è a carico della parte che richiede l'atto; esso è obbligatorio ed è applicato a cura dell'ufficiale di conciliazione sotto sanzione di una multa fino a lire tremila.

#### Art. 13.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge i comuni, oltre alla percentuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, percepiscono un tributo pari al 50 per cento sui proventi di cui all'articolo 10 ed avranno diritto al 50 per cento sui diritti di cancelleria degli uffici di conciliazione, per ogni atto accettato dal cancelliere di conciliazione, indicando nel 50 per cento la percentuale spettante al cancelliere stesso, dando così definitiva norma interpretativa alla legge 24 febbraio 1971, n. 93.

I comuni devono trasmettere al Ministero delle finanze un rendiconto riassuntivo dei proventi incassati annualmente in virtù della presente legge e dei correlativi stipendi corrisposti a tutti gli ufficiali di conciliazione.